

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

13° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 12 MARZO 2002

Presidenza del presidente Antonino CARUSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(762) Deputato BONITO ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, approvato dalla Camera dei deputati

(393) NOCCO ed altri: Nuove norme sul contenimento del part-time nell'esercizio della professione forense

(423) CONSOLO: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 762, nel testo approvato in sede referente. Assorbimento dei disegni di legge nn. 393 e 423)

* PRESIDENTE Pag. 3, 4, 5 e *passim*

BOBBIO Luigi (AN)	Pag. 3, 10, 14
* BOREA (UDC:CCD-CDU-DE)	15
BRUTTI Massimo (DS-U)	8, 9, 15
BUCCIERO (AN)	9
CALLEGARO (UDC:CCD-CDU-DE)	8, 14
* CALVI (DS-U), relatore	3, 4, 6 e <i>passim</i>
* CENTARO (FI)	8, 13
* CONSOLO (AN)	11, 12
* FASSONE (DS-U)	3, 10, 14
* GUBERT (UDC:CCD-CDU-DE)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
MARITATI (DS-U)	7, 13
VIETTI, sottosegretario di Stato per la giustizia	4, 7
ZANCAN (Verdi-U)	6, 12, 13 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	18

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(762) Deputato BONITO ed altri: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, approvato dalla Camera dei deputati

(393) NOCCO ed altri: Nuove norme sul contenimento del part-time nell'esercizio della professione forense

(423) CONSOLO: Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 762, nel testo approvato in sede referente. Assorbimento dei disegni di legge nn. 393 e 423)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 762, 393 e 423.

Ricordo che nella scorsa seduta del 26 febbraio la Commissione aveva stabilito di assumere come testo base il disegno di legge n. 762 nel testo approvato in sede referente nella seduta del 16 gennaio scorso ed aveva fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, circa le motivazioni a sostegno dell'iniziativa in discussione, mi riporto integralmente alla relazione e alle considerazioni da me già svolte in sede referente.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto all'esame degli articoli.
All'articolo 1 sono stati presentati alcuni emendamenti.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.4.

BOBBIO Luigi (*AN*). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 1.5 e 2.6.

PRESIDENTE. Il senatore Izzo ha rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.1.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, in via informale avevo già illustrato le ragioni a sostegno degli emendamenti 1.2 e 1.3. Credo che tutta la vicenda cui stiamo assistendo sia poco comprensibile. Sono state cioè approvate delle previsioni legislative, che, non essendo

gradite dall'ordine degli avvocati, hanno prodotto un contenzioso giudiziario; dopo che, a seguito di pronuncia giurisdizionale, è stata sancita la loro obbligatorietà si è trovata la via della legge per ovviare agli effetti delle pronunce giurisdizionali. Quindi, nell'insieme mi sembra un percorso poco convincente.

Ciò posto, questi emendamenti tendono perlomeno a salvaguardare le opportunità precedentemente previste, laddove nella medesima amministrazione vi siano situazioni diverse. In particolare, nelle amministrazioni scolastiche i docenti possono svolgere l'attività forense, che invece non può essere svolta da altre figure che dal punto di vista della qualificazione professionale e dal punto di vista dell'impegno nella stessa amministrazione non hanno certo particolari demeriti. L'emendamento 1.2 si riferisce ai dipendenti pubblici non docenti delle scuole e delle università.

L'emendamento 1.3 prevede inoltre che tali disposizioni continuano a valere qualora per altri dipendenti pubblici delle medesime amministrazioni, anche se in ruoli diversi, sia prevista la possibilità di iscrizione all'albo degli avvocati.

CALVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprimo parere conforme a quello del relatore.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dai senatori Maritati e Fassone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Izzo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, capisco che abbiate fretta, però sinceramente attendo ancora una risposta alle mie precedenti richieste. Prendo atto che le *lobby* sono più forti di qualsiasi argomentazione razionale.

CALVI, *relatore*. Presidente, non ho risposto alle richieste del senatore Gubert per il semplice fatto che i suoi emendamenti, certamente pre-

gevoli, si sono andati a sovrapporre alla relazione, e alla conseguente discussione, che abbiamo svolto nel corso dell'esame in sede referente, che già in qualche modo aveva dato risposta a questi interrogativi. In particolare, non c'è alcuna ragione di fare cenno a presunte *lobbies*. In realtà, ciò che questa legge vuole realizzare è semplicemente una maggiore tutela del cittadino, impedendo che l'esercizio di un'attività professionale volta alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti possa essere svolta da persone che lavorano *part-time*. L'eccezione riguarda soltanto i professori ordinari in materie giuridiche, così come avviene anche per l'esercizio della professione medica, in considerazione dell'altissima qualità e specialità dei soggetti di cui ora ho parlato; non così invece per quei soggetti i quali, provenendo da una funzione di carattere amministrativo, non dispongono di tale specificità e per i quali quindi non è possibile consentire questa duplicazione.

Vorrei ulteriormente aggiungere, per essere chiaro, che questa legge non è in alcun modo penalizzante, nel senso che si può sempre scegliere la possibilità di continuare a svolgere la professione forense; peraltro, abbiamo suggerito una dilazione temporale assai ampia. Per cui mi spiace che il senatore Gubert abbia fatto questi accenni, che posso comprendere, ma che non rispondono allo spirito con cui questa legge è stata proposta e votata.

PRESIDENTE. La risposta del senatore Calvi può essere condivisa o no, comunque mi sembra esauriente; quantomeno chiarisce che non vi è in questo caso alcuna influenza lobbistica.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, voglio richiamare l'attenzione del relatore e del Governo sul fatto che in merito all'applicazione delle norme che stiamo per abrogare c'è stato un contezioso da parte degli ordini professionali e una pronuncia che ha obbligato gli stessi ad adempiere a tali norme. Che poi questo obbligo venga annullato da una legge successiva può essere un effetto non dovuto alle *lobbies*, anche se il sospetto che lo sia è molto forte in considerazione della trasversalità della questione.

Ribadisco, inoltre, che a mio parere non è una buona pratica per il legislatore fare un legge e poi annullarla qualche tempo dopo *ab origine*, cioè non semplicemente da quel momento in poi, cosa che è sempre legittima. In questo modo chi ha già ottenuto un'iscrizione all'albo degli avvocati, quindi, ha già ottenuto una valutazione positiva, sarà costretto a fare un passo indietro.

Signor relatore, a me sembra un modo giuridico di procedere non condivisibile, anche se in questo caso sono solo ad esprimere tale opinione

(comunque non mi sono mai spaventato di essere solo nell'esprimere la mia opinione).

ZANCAN (*Verdi-U*). L'iscrizione ad un albo non dà diritto *ab aeterno* ad esservi iscritti, perché possono verificarsi delle situazioni di incompatibilità di fatto o ritenute tali dopo l'iscrizione stessa. Questa è stata la conseguenza di una legge sbagliata del centrosinistra a cui si è posto riparo con il provvedimento in esame. È profondamente sbagliato pensare che eserciti un diritto costituzionale di difesa una persona che serve due padroni, ovverosia una parte privata e una parte pubblica da cui dipende. Può succedere a qualsiasi maggioranza di sbagliare, però dire che questa rettifica è dovuta a pressioni o a *lobby* è un errore, poiché è dovuta soltanto al rispetto di un principio costituzionale, ossia che il diritto di difesa sia esercitato nel modo migliore da persone autonome e indipendenti nei confronti di tutti e quindi non può trattarsi di pubblici impiegati. Questa è la ragione per cui ritengo giusta questa disposizione di legge.

CALVI, *relatore*. Volevo semplicemente dire al senatore Gubert, di cui tutti conosciamo la serietà e il rigore, che di tale questione abbiamo a lungo discusso facendo delle valutazioni. Le ricordo che la Corte costituzionale si è pronunciata nel merito della legittimità di quella legge, ma non dell'illegittimità del contrario della stessa. A questo punto, credo che soltanto l'intervento dell'*Authority* per la libera concorrenza abbia prefigurato un'ipotesi di possibile incostituzionalità della norma. A me francamente non sembra auspicabile, ma se dovesse avvenire ne prenderemo atto. Però questo provvedimento, come ha ricordato il collega Zancan, non nasce da spinte corporative o lobbiste, ma da un'esigenza fondamentale di tutela dei diritti dei cittadini, che devono essere tutelati nelle forme più piene, quindi da un avvocato che sia esclusivamente tale.

Infine, collega Gubert, non prevediamo l'esclusione dall'iscrizione all'albo (se vogliono possono rimanere iscritti), ma il contemporaneo esercizio della professione forense e dell'attività di pubblico dipendente. Non prevediamo la cancellazione dall'albo, anzi consentiamo che la scelta sia dilazionata di altri tre anni; se vogliono, possono continuare ad esercitare la professione di avvocato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti.

GUBERT (*UDC:CCD-CDU-DE*). Do per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

MARITATI (*DS-U*). Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 2.5. CALVI, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 2.7 (ne ho già fatto cenno poco fa), abbiamo ritenuto opportuno modificare il testo che ci è pervenuto dalla Camera aggiungendo la seguente considerazione: «Il dipendente pubblico *part-time*, che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge, conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno». Tutto ciò al fine di rendere omogenee queste aspettative con quelle che sono proprie del pubblico dipendente il quale, nel momento in cui lascia l'incarico per pensionamento o perché abbandona il servizio, può sempre chiedere di esservi riammesso.

Abbiamo previsto due fasi: nei primi tre anni il pubblico dipendente può chiedere di essere riammesso in servizio ed ha diritto alla riammissione; nei successivi cinque anni, invece, egli potrà fare richiesta e spetterà poi alla pubblica amministrazione accoglierla o rigettarla motivatamente. In tal caso, se fosse una decisione che l'amministratore pubblico non condivide, egli potrà sempre fare ricorso al controllo di giurisdizione amministrativa. In sostanza, è previsto un arco di tempo molto ampio (complessivamente otto anni) in cui in una prima fase la riammissione è obbligatoria mentre in una seconda fase è facoltativa.

Mi sembra sia stata altamente soddisfatta la richiesta che ci è pervenuta dai soggetti interessati di avere tutto il tempo necessario per valutare appieno il futuro della loro attività professionale. È ovvio che nel caso in cui dovessero operare la scelta prima della scadenza del quinto anno successivo ai primi tre, l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione.

Infine, signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, salvo sull'emendamento 2.7, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dai senatori Maritati e Fassone.

Non è approvato.

L'emendamento 2.6 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.7.

CENTARO (*FI*). Signor Presidente, desideravo chiedere al relatore dei chiarimenti. A mio parere, così com'è formulato, l'emendamento 2.7 prevede una riammissione automatica in servizio da parte della pubblica amministrazione ancorché vi sia comunque prevista la problematica del soprannumero. Una cosa è stabilire che il dipendente pubblico conserva il diritto alla riammissione in servizio, altra che vi è facoltà della pubblica amministrazione di non riammettere; evidentemente, si presuppone che la riammissione sia automatica al momento dell'esercizio di tale diritto. Avremmo allora un doppio termine, nella sostanza; perché o prevediamo una discrezionalità della pubblica amministrazione o una sorta di doppio termine per chi opta per questa ipotesi. Sono due scelte entrambe ipoteticamente legittime. Però mi sembra il caso di chiarire e scegliere.

CALVI, *relatore*. Il concetto mi sembra assai chiaro. Nei primi tre anni il soggetto può chiedere di rientrare nell'amministrazione e, se lo fa, automaticamente viene riammesso. Nei successivi cinque anni il pubblico amministratore può chiedere di essere riammesso, ma in questo caso potrà rientrare solo se non sia in soprannumero.

CENTARO (*FI*). Quindi, si tratta di una riammissione automatica il cui unico limite è il soprannumero.

CALVI, *relatore*. Nel termine di tre anni la riammissione è automatica a seguito della richiesta. Nei successivi cinque anni la riammissione può avvenire solo nel caso in cui non vi sia soprannumero.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, sono due ipotesi distinte. Nel termine di tre anni previsto dal comma 1 dell'articolo 2 si ha la facoltà di svolgere entrambe le professioni; se comunque si opta per una sola attività, resta comunque un diritto al rientro.

Nei successivi cinque anni, invece, il diritto al rientro è sottoposto alla condizione del non soprannumero.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Non è così.

CALVI, *relatore*. Nei primi tre anni si può continuare a svolgere le due funzioni in *part-time*. Nei successivi cinque anni, poiché la scelta è

già stata fatta – deve infatti essere compiuta nei primi tre anni – se si opta per la professione di avvocato, come tutti i dipendenti pubblici che escono dalla pubblica amministrazione, si può chiedere di essere riammessi, con l'unico limite del soprannumero.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, il concetto è chiarissimo. Un problema però potrebbe porsi giacché sembriamo dare per scontato che nel termine dei successivi cinque anni all'esercizio dell'opzione il soggetto in questione rinunci alla propria iscrizione all'albo degli avvocati. Questo però non appare.

CALVI, *relatore*. L'opzione deve essere compiuta nei primi tre anni.

PRESIDENTE. Diciamo che all'altezza del terzo anno dall'entrata in vigore della legge il professionista che svolga funzioni di lavoro subordinato *part-time* può scegliere se continuare a svolgere la professione di avvocato, e dunque cessare la funzione di lavoro subordinato, o viceversa.

Supponiamo che egli abbia scelto la prima via e che quindi, si dimetta dal posto di lavoro pubblico e rimanga avvocato continuando a svolgere la professione forense; da quel momento decorre un ulteriore termine di cinque anni, allo scadere del quale egli può decidere di chiedere all'amministrazione il rientro. Ma, intendo io, in quel momento egli viene cancellato dall'Albo degli avvocati.

CALVI, *relatore*. Non c'è dubbio.

PRESIDENTE. Il che non è qui detto; forse, per ragioni di chiarezza, sarebbe meglio precisarlo.

CALVI, *relatore*. Credo che non vi siano dubbi, perché a quel punto la legge non gli consentirebbe più di iscriversi all'Albo.

PRESIDENTE. Cioè, la previsione precedente conserva la sua continuità. Comunque, basta che ci intendiamo su questo punto.

CALVI, *relatore*. A me sembrava chiaro che quando si parla di «riammissione in servizio» si intende che il soggetto viene riammesso a tutti gli effetti e quindi non può più esercitare la professione forense.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Vorrei porre un'altra questione. Se nel termine di tre anni si può esercitare l'opzione questo significa che la si può esercitare anche subito. Se un soggetto esercita l'opzione e poi ci ripensa entro i tre anni, ha diritto alla riammissione senza il vincolo del soprannumero?

PRESIDENTE. Secondo me, no.

BUCCIERO (*AN*). Andrebbe chiarito; la domanda è giusta.

CALVI, *relatore*. Signori, non dimentichiamoci che il *part-time* per gli avvocati da questa legge in poi non esisterà più. Soltanto per coloro che avevano esercitato prima l'opzione, cioè *illo tempore*, vale la regola che per tre anni possono continuare ad esercitare le due funzioni. Questo perché chi ha fatto questa scelta sulla base della precedente normativa, per le osservazioni che giustamente faceva il collega Gubert, per tre anni può esercitare, esaurendo così l'investimento che egli ha compiuto per il futuro della sua vita professionale. L'opzione vale soltanto per questi soggetti, perché in realtà il *part-time* non esiste più. Nel momento in cui il soggetto ritorna nella pubblica amministrazione non può più optare nuovamente, perché quella opzione non esiste più.

FASSONE (*DS-U*). Presidente, se permette vorrei prendere spunto dall'ipotesi da lei affacciata poco fa. Supponiamo che nel primo triennio, e più ancora all'inizio del primo triennio, un professionista decida di optare per l'esercizio a tempo pieno della professione forense e poi, dopo un tempo ulteriore, ma sempre nell'arco del primo triennio, modifichi il suo atteggiamento e chieda di rientrare nella pubblica amministrazione. È importante stabilire che anche in questo caso c'è un diritto al reingresso solo ove non vi sia soprannumero, altrimenti l'amministrazione, che avrà provveduto nel frattempo a coprire la sua ormai definitiva uscita, si troverebbe ad avere un'unità in più.

Quindi, a mio parere la lettura della norma che il Presidente prima accennava deve diventare la nostra interpretazione effettiva.

BOBBIO Luigi (*AN*). Presidente, vorrei solo un chiarimento. A me sembra che la scansione, per come è stabilita, sia abbastanza chiara: nei tre anni c'è possibilità di esercitare l'opzione forense in alternativa ad un perdurante regime di *part-time*; poi, in caso di opzione per la professione forense – quindi, eventualmente anche al terzo anno – è prevista la possibilità di rientrare nella pubblica amministrazione nei cinque anni dall'esercizio effettivo dell'opzione.

Ciò che mi lascia perplesso è la limitazione legata al soprannumero. Innanzi tutto, è un soprannumero legato all'ufficio di originaria appartenenza o all'organico generale dei dipendenti della amministrazione della giustizia nel ruolo interessato dai fatti? Il rientro di un pubblico dipendente nella sua amministrazione di appartenenza di solito deve essere precisato; ad esempio: rientro nell'ufficio di provenienza, in altro ufficio, in ufficio a scelta del richiedente.

Pongo questo problema perché credo che il silenzio della legge possa poi, al momento della sua attuazione pratica, portare a situazioni di grave incertezza. Normalmente, il concetto di soprannumero riguarda l'ufficio di provenienza; invece in magistratura il riferimento al soprannumero è legato all'ufficio di appartenenza al momento dell'uscita dalla magistratura o della sospensione dell'attività magistratuale. Peraltro, il riferimento al soprannumero come limite per il rientro deve intendersi come esclusione definitiva della possibilità di rientrare. Anche questo mi sembrerebbe un

po' penalizzante. Mettiamo che l'avvocato *part-time* decida di rientrare al quinto anno o anche prima; se si verifica lo sbarramento del soprannumero si finisce con il far ricadere sulla persona fisica un'eccedenza numerica che non dipende da lui. In questo modo si vanifica di fatto la possibilità di rientro senza che vi sia una qualche forma di coinvolgimento di colui che vuole pur sempre rientrare. Cioè, gli si concede una possibilità di scelta che però potrebbe essere pari a zero nel momento in cui si dovesse verificare anche una temporanea sovraeccedenza di numero. Sarebbe diverso se invece si prevedesse lo sbarramento del soprannumero comunque come fatto transitorio o come verifica di altra possibilità di inserimento nella pubblica amministrazione.

Per questo motivo ponevo anche la questione del soprannumero con riguardo all'ufficio di provenienza o alla dotazione organica dell'amministrazione per quel ruolo, perché in questo caso sarebbe possibile operare un rientro – non possibile nell'ufficio di provenienza a causa del soprannumero – in altro ufficio con pari grado e pari ruolo.

CONSOLO (AN). Per quanto riguarda il soprannumero, ritengo non si possa fare riferimento all'ufficio di provenienza, in quanto si creerebbe una disparità di trattamento dei dipendenti; sarebbe addirittura incostituzionale perché creerebbe di fatto una discriminazione.

Inoltre, signor Presidente, la sua osservazione è pertinente, perché con il discorso dell'opzione reversibile nei tre anni (cioè effettuo l'opzione ma poi posso cambiare idea nel medesimo periodo), aggiunti ai cinque anni, andiamo contro ogni regola. Se ai cinque anni cumuliamo i tre anni con la doppia opzione, arriviamo ad un arco di tempo di otto anni che è fuori ogni regola della pubblica amministrazione.

Quindi proporrei cinque anni in totale, oppure tre anni più due o ancora due anni più tre, ovvero l'interpretazione autentica che una volta esercitata l'opzione a quel punto il termine cessa di esistere. Ma se dovessi esprimere un parere *pro veritate* darei l'interpretazione del Presidente che una volta esercitata l'opzione non è possibile un ripensamento; invece qualche collega sostiene che una volta optato nei tre anni si può comunque tornare indietro.

CALVI, *relatore*. Nessuno ha detto questo.

PRESIDENTE. Il senatore Brutti era intervenuto sul punto ponendo il problema, poi l'abbiamo chiarito nel senso che sono posti due termini.

CALVI, *relatore*. L'opzione non esiste più.

CONSOLO (AN). Ma se si potesse codificare sarebbe meglio.

PRESIDENTE. Vorrei fare una notazione con riferimento a quanto da lei affermato, senatore Consolo: il termine complessivo astrattamente possibile di otto anni (tre anni più cinque, essendo sufficiente che la persona

interessata si porti al limite di ciascun periodo per conseguire tale termine) è oggettivamente assai elevato.

CONSOLO (AN). È troppo lungo.

PRESIDENTE. Tuttavia credo che lo sbarramento del soprannumero, con riferimento al secondo e più ampio periodo, costituisca un bilanciamento tutto sommato accettabile perché non penalizza l'amministrazione, nel senso che, se l'amministrazione ne ha la possibilità, accoglie la persona; altrimenti non la accoglierà.

La Commissione giustizia del Senato si è avvicinata al problema con grande responsabilità o, almeno, con minore sbrigatività dei colleghi della Camera dei deputati, che hanno liquidato il problema stabilendo il termine di sei mesi. Un approccio responsabile al problema di tutti coloro che si trovano in questa situazione non può andare al di là di ogni ragionevolezza. Il termine di sei mesi è stato spostato a trentasei mesi e mi sembra che sia stata data una possibilità di verifica delle scelte molto più ampia. Se a ciò aggiungiamo l'iniziativa del relatore con riguardo ad un ulteriore termine, credo che il lavoro svolto sia assai equilibrato.

L'ipotesi del senatore Centaro era forse quella di ridurre a tre anni il secondo periodo, quindi prevedere tre anni più tre...

CONSOLO (AN). No, tre anni più due e sarei d'accordo anch'io, Presidente.

ZANCAN (Verdi-U). Io credo che sul primo periodo di tre anni per l'opzione siamo tutti d'accordo. Si tratta di un'opzione che l'avvocato *part-time* esercita con maggiore sicurezza rispetto ai giovani avvocati iscritti all'albo, perché in tre anni si ha il tempo di verificare se la propensione alla libera professione dà anche di che vivere; quindi mi sembra un termine ragionevole.

Avendo operato un primo intervento a favore del cittadino, adesso cerco di mettermi nell'ottica dell'avvocato *part-time*. Mi rivolgo al relatore perché la mia ignoranza in materia di diritto amministrativo è totale: vorrei sapere se ha un significato tecnico il concetto di soprannumero. Infatti, per i cinque anni successivi non stabiliamo tanto un diritto per questi soggetti (il loro diritto è indiscusso), ma un dovere a carico della pubblica amministrazione. Il dovere della pubblica amministrazione di riassumerli scatta salvo una condizione, ossia salvo che questo avvocato *part-time* sia in soprannumero.

Il concetto di soprannumero è un discorso tecnico che regge? Ha una sua validità sul piano amministrativo civilistico? Sembra un po' vago in quanto, trattandosi tra l'altro di una riassunzione in un ufficio pubblico, mi pare che nessuno possa entrarvi se non previo concorso. Quindi, penso che la decisione del soprannumero discenda dall'indizione del concorso o dall'espletamento dello stesso. Allora non sarebbe più semplice stabilire «salvo che sia libero il posto che aveva ricoperto»?

CENTARO (*FI*). Il concetto è diverso.

ZANCAN (*Verdi-U*). Allora spiegatemelo perché non riesco a capire.

MARITATI (*DS-U*). Vorrei fare una breve considerazione: stiamo esaminando il caso di un certo numero di cittadini che, sulla base di una disposizione di legge, non arbitrariamente, quindi avendo acquisito un diritto, si è iscritto all'albo degli avvocati con la possibilità del *part-time*. Il legislatore ha il diritto di ripensare a delle scelte compiute, però nello stesso momento deve tenere presente che si è attivato tutto un processo che riguarda queste persone. Nel momento in cui si è deciso di stabilire tre anni invece di sei mesi (per me è un termine anche troppo ristretto), discutere dei cinque anni ritengo sia privo di fondamento, perché qualsiasi dipendente della pubblica amministrazione che cessa la sua attività ha facoltà di rientro. Non dimentichiamo, cinque anni; ma dobbiamo tenere conto che queste persone esplicano sulla base della legge un'attività caratterizzata dai lunghi tempi della giustizia. Dagli interventi che ho ascoltato mi sembra quasi che si stia pensando di fare una concessione davanti ad una situazione problematica; quasi che fossero state queste persone a crearla. Il problema è invece nato per responsabilità del legislatore, che ha cambiato punto di vista e ha deciso di rivedere la materia. Quindi, un minimo di comprensione secondo me la dobbiamo avere, per solidarietà alla categoria. Stiamo riconoscendo a queste persone che escono dalla pubblica amministrazione sulla base di una loro scelta la possibilità di potervi rientrare in un periodo di cinque anni, a condizione che non vi sia soprannumero.

CENTARO (*FI*). Presidente, per venire incontro ai dubbi del collega Zancan, potrebbe essere secondo me utile parlare di «organico complessivo della pubblica amministrazione». D'altra parte, questa riassunzione in ruolo ha una sua logica con il riferimento al soprannumero ed è anche una norma favorevole, a condizione che la ancoriamo alle necessità della pubblica amministrazione; se cioè, nell'organico complessivo di tutta Italia, c'è il posto di pari qualifica. Diversamente, se pensassimo solo all'amministrazione di provenienza, si restringerebbero molto le possibilità.

PRESIDENTE. Quindi, la sua proposta è di prevedere una formulazione del tipo: «purché non in soprannumero nell'organico complessivo della pubblica amministrazione».

CENTARO (*FI*). Sotto altro profilo, è pur vero che il dipendente della pubblica amministrazione generalmente può essere riammesso in servizio nei cinque anni; però è altrettanto vero che noi qui, tutto sommato, stiamo prevedendo un ampliamento: tre più cinque anni. Quindi, teoricamente, si tratta di otto anni. Pertanto, una via mediana potrebbe essere quella di prevedere tre anni più tre anni. La circostanza che poi tutto

sia legato all'attività forense e alle lungaggini del processo rientra in una valutazione diversa.

FASSONE (*DS-U*). Signor Presidente, se facciamo riferimento all'organico complessivo vanifichiamo il requisito perché nel complesso dell'amministrazione un posto vacante ci sarà sempre.

In secondo luogo, mi sembra improprio prevedere la formula «purché non in soprannumero nell'organico complessivo della pubblica amministrazione», dal momento che questo è un fatto eccezionale; solo talune disposizioni di legge prevedono il rientro anche in soprannumero proprio per garantire colui che accetta di uscire.

PRESIDENTE. Sono perfettamente d'accordo in termini di qualità normativa.

FASSONE (*DS-U*). Tenuto conto che la soluzione dell'organico complessivo in pratica annulla il requisito e che il soprannumero è una situazione eccezionale, che non è opportuno codificare, si potrebbe proporre la seguente formula: «purché nella sede richiesta sia vacante un posto nella qualifica corrispondente». In questo modo sarà il soggetto interessato a chiedere un'eventuale altra sede, se proprio vorrà avvalersi di questo diritto.

CALLEGARO (*UDC:CCD-CDU-DE*). Non ci sarà mai questa possibilità perché l'amministrazione avrà provveduto a rimpiazzarlo al momento della sua uscita.

BOBBIO Luigi (*AN*). Presidente, con riferimento al soprannumero mi sembra che sia opportuna una sola precisazione legata alla generalità dell'organico dell'amministrazione interessata e quindi di provenienza del funzionario. A mio parere, è lo stesso sistema ad autolimitarsi; se il funzionario che chiede di rientrare dimora, ad esempio, in Lombardia e il posto libero è a Caltanissetta probabilmente egli rifiuterà. Quindi, non penso ci siano grossi problemi da questo punto di vista.

In riferimento all'ipotesi ventilata della riduzione del termine di cinque anni in una sorta di termine di tre anni, credo dovremmo tener presente il meccanismo generale di rientro dei pubblici dipendenti, ricordato prima dal collega Centaro. Questo è un istituto che riguarda la generalità dei dipendenti dello Stato, per cui, poiché per questi il termine di rientro è di cinque anni, mi sembrerebbe pericoloso fissare un limite diverso, radicalmente al di sotto dei cinque anni, anche con riguardo alla parità di trattamento.

PRESIDENTE. Sono anche io d'accordo che non convenga innovare rispetto al sistema, anche considerando che nel periodo di tre anni il dipendente fa ancora parte dell'amministrazione. Quindi, dal momento in

cui questo cessa di farne parte decorre il termine qui richiamato, che poi è quello ordinario che tutti conosciamo.

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Signor Presidente, vorrei fare alcune brevi considerazioni.

Queste norme riguardano una categoria non amplissima di persone. Si tratta di soggetti che svolgono un'attività lavorativa che non coinvolge interessi consistenti e che compiono delle scelte in relazione alla propria vocazione professionale e all'effettivo inserimento in una attività lavorativa; si tratta di scelte di convenienza relativamente a situazioni che possono non essere le più floride.

Per questa ragione noi dobbiamo, da un lato, aver presente la necessità di tutelare e garantire la libertà di scelta, della scelta più rispondente agli interessi di queste persone, dall'altro, dobbiamo avere di mira l'interesse della pubblica amministrazione. Ora, una norma che dà un certo tempo (siano pure tre anni più cinque) a queste persone per compiere la scelta definitiva e che considera il soprannumero in riferimento all'insieme della pubblica amministrazione non è in contrasto con gli interessi di quest'ultima. Certamente, trattandosi di norme che garantiscono una scelta in una situazione di serenità, non comportano un aggravio per l'erario.

Insomma, non credo che ci siano ragioni per creare ostacoli. C'è una domanda sociale circoscritta e rappresentata da interessi non fortissimi alla quale credo si debba venire incontro, soprattutto nel momento in cui non si creano aggravii finanziari e non si ledono gli interessi della pubblica amministrazione.

BOREA (*UDC:CCD-CDU-DE*). Signor Presidente, volevo fare mie le riflessioni del collega Bobbio in ordine al secondo termine dei cinque anni, che essendo una facoltà concessa a tutti i dipendenti credo non possa essere ridotto. Non ho però colto la conclusione di questa sua osservazione; la mia è che occorra ridurre il primo termine dei tre anni, magari ad un anno, lasciando poi la facoltà del rientro in caso di non soprannumero.

CALVI, *relatore*. Presidente, ho l'impressione che, come spesso ci accade, ci stiamo appassionando alla discussione perdendo di vista i punti fondanti del problema.

Vorrei ricordare a tutti i colleghi, specialmente a quelli che hanno qualche resistenza ad accogliere questo emendamento, che noi con questa legge affermiamo un principio importante, e cioè che il *part-time* nella professione forense non esiste più.

In secondo luogo, gli emendamenti proposti, dal senatore Bobbio al senatore Fassone, dal senatore Maritati al senatore Gubert, ponevano un problema vero e reale, quello dei diritti acquisiti. Noi andiamo in qualche modo a ribaltare una situazione e necessariamente dobbiamo trovare soluzioni equilibrate, per impedire che alcuni soggetti, che hanno compiuto

una scelta sulla base di una legge, possano avere nocimento nel momento in cui il legislatore, legittimamente e opportunamente, decide di cambiare la situazione.

Detto questo, forse abbiamo dimenticato che stiamo parlando di pochissimi soggetti. Pertanto non capisco questa sorta di allarme, dobbiamo solo rispettare i principi generali. Stiamo parlando di centoventi persone che in una prima fase potranno anche non esercitare l'opzione, potranno scegliere di ritornare nell'amministrazione oppure potranno decidere definitivamente di esercitare l'attività professionale. Il numero residuo sarà assai esiguo: saranno pochi i soggetti che nei primi tre anni, avendo scelto di esercitare l'opzione e mantenerla, svolgeranno l'attività professionale pur mantenendo l'impiego. Nella fase successiva ci saranno soltanto coloro (quindi un ulteriore numero residuale) che hanno optato per la professione di avvocato ma che successivamente ci hanno ripensato e vogliono tornare nella pubblica amministrazione. Stiamo parlando veramente di pochissime persone, però valgono i principi generali, in questo caso tutelare la scelta del soggetto ma anche la pubblica amministrazione.

Quando ho previsto «in soprannumero» posso anche aver espresso un concetto poco chiaro, ma l'idea è esattamente quella di cui abbiamo parlato finora. Il soprannumero non va certamente determinato con riferimento alla pianta organica dell'ufficio di provenienza. Voglio farvi l'esempio di un segretario comunale: è chiaro che, nel momento in cui egli opererà per esercitare, nell'arco dei tre anni, soltanto l'attività professionale, quel posto sarà immediatamente ricoperto (quindi egli potrebbe non tornarvi più) oppure non sarà ricoperto e, se qualcuno volesse ostacolarlo, nel momento in cui egli stesse per esercitare l'opzione di ritornare, potrebbero trasferire un soggetto, per cui troverebbe lo sbarramento; sarebbe ingiusto, arbitrario.

Allora a questo punto dobbiamo raccogliere l'indicazione del senatore Fassone, prendendo per buona questa spiegazione, senza ulteriori delucidazioni. Quando parliamo di soprannumero nell'ambito dell'intera pubblica amministrazione, è chiaro che siamo di fronte ad una contraddizione evidente nell'espressione normativa. Ciò significa che se un soggetto chiede di essere riammesso come segretario comunale a Velletri, dove però il posto nel frattempo è stato occupato, egli potrà anche chiedere, vedendo l'elenco di tutti i posti vacanti, di essere riammesso – se ne avrà voglia – a fare il segretario comunale a Cuneo, in questo caso non essendo più in soprannumero nel complesso generale ma nella specifica funzione.

PRESIDENTE. Quindi la sua proposta qual è?

CALVI, *relatore*. Lascerei inalterato il testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

L'emendamento 2.0.1 è precluso.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

Prendo atto della posizione favorevole dei rappresentanti dei Gruppi dei Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Alleanza Nazionale, Forza Italia e Unione Democratica e di Centro.

ZANCAN (*Verdi-U*). Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 762 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 393 e 423.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE n. 762

(testo approvato dalla Commissione in sede referente)

d'iniziativa dei deputati BONITO, LEONI, FINOCCHIARO, KESSLER, CARBONI, LUCIDI, CRUCIANELLI, GRILLINI, MANCINI e SINI-SCALCHI

Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risultano ancora iscritti, possono optare per il mantenimento del rapporto di impiego, dandone comunicazione al consiglio dell'ordine presso il quale risultano iscritti, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza di comunicazione entro il termine previsto, i consigli degli ordini degli avvocati provvedono alla cancellazione di ufficio dell'iscritto al proprio albo.

2. Il pubblico dipendente, nell'ipotesi di cui al comma 1, ha diritto ad essere reintegrato nel rapporto di lavoro a tempo pieno.

3. Entro lo stesso termine di trentasei mesi di cui al comma 1, il pubblico dipendente può optare per la cessazione del rapporto di impiego e conseguentemente mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI

1.4

MARITATI, FASSONE

Al comma 1, premettere alle parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56» le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2».

1.5

BOBBIO Luigi

Al comma 1, premettere alle parole: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 56» le parole: «Salvo quanto disposto dall'articolo 2».

1.1

IZZO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.2

GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il periodo seguente:

«Tali disposizioni continuano peraltro a valere per i dipendenti pubblici non docenti delle scuole e delle unività».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «pubblici dipendenti», inserire le parole seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo precedente, ultimo periodo».

1.3

GUBERT

Al comma 1, aggiungere, in fine, il periodo seguente:

«Tali disposizioni continuano a valere qualora per altri dipendenti pubblici delle medesime amministrazioni, anche se in ruoli diversi, sia prevista la possibilità di iscrizione all'albo degli avvocati».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «pubblici dipendenti», inserire le parole seguenti: «ad eccezione di quelli di cui all'articolo precedente, ultimo periodo».

2.1

GUBERT

Sopprimere l'articolo 2.

2.2

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e risulta ancora iscritti, mantengono lo statuto acquisito».

2.5

MARITATI, FASSONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora iscritti, mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati. Ad essi continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 e i decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58-bis della legge n. 23 dicembre

1996, n. 562, indicano le attività non consentite in ragione dell'interferenza con i compiti istituzionali».

2.6

BOBBIO Luigi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. I pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati in ossequio alle disposizioni dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora iscritti, mantengono l'iscrizione all'albo degli avvocati. Ad essi continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662 e i decreti ministeriali che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicano le attività non consentite in ragione della interferenza con i compiti istituzionali».

2.3

GUBERT

Al comma 1 e comma 3 sostituire le parole: «Trenta sei mesi» con le parole: «dieci anni».

2.4

GUBERT

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti pubblici di amministrazioni nelle quali ad altri dipendenti pubblici, pur in ruolo diverso, è concessa la facoltà di iscrizione all'albo degli avvocati; tali dipendenti pubblici che abbiano ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati successivamente all'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e risultano ancora iscritti, mantengono lo statuto acquisito».

2.7

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Il dipendente pubblico *part-time* che ha esercitato l'opzione per la professione forense ai sensi della presente legge conserva per cinque anni il diritto alla riammissione in servizio a tempo pieno entro tre mesi dalla richiesta, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza. In tal caso l'anzianità resta sospesa per tutto il periodo di cessazione dal servizio e ricomincia a decorrere dalla data di riammissione».

2.0.1

MARITATI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti da coloro che entro il 1° ottobre 2001 si siano avvalsi della facoltà concessa dall'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali potranno continuare ad esercitare la professione di avvocato sino a 10 anni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Alla scadenza di tale periodo, il pubblico dipendente può richiedere alla amministrazione di appartenenza il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno».

